CONFAGRICOLTURA VARESE

Oggetto: Imposte dirette – IRAP – Istruzioni per la dichiarazione per l'anno 2013.

Con il provvedimento direttoriale del 31 gennaio 2014 sono stati approvati i quadri per la dichiarazione IRAP relativi all'anno 2013

La dichiarazione IRAP, non più inclusa nella dichiarazione unificata, deve essere presentata entro 30 settembre 2014 esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate (art. 1, comma 52 della Legge finanziaria n. 244 del 27 dicembre 2007 – Legge finanziaria 2008 – D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, convertito in Legge n. 14 del 27 febbraio 2009 – art. 1 comma 2 del D.M. 11 settembre 2008).

Si ricorda che per il settore agricolo è stata istituzionalizzata l'aliquota agevolata all'1,9% (art. 2, comma 1, della Legge 203/2008 - Finanziaria 2009).

Attenzione: per effetto dell'art. 2 del D.L. 24/04/2014 n. 66 (G.U. n. 95/2014), a partire dall' anno d'imposta 2014 è prevista una generale riduzione del 10 per cento delle aliquote IRAP per tutti i settori economici; pertanto, l'aliquota ordinaria per le imprese agricole dell'1,9 per cento è fissata all'1,7 per cento. Tuttavia, la misura dell'acconto previsionale per il 2014 dovrà essere calcolata con l'aliquota dell'1,8 per cento. Per le altre attività l'aliquota ordinaria scenderà, dal 2014, da 3,9 per cento al 3,5 per cento mentre per quest'anno è prevista un'aliquota intermedia del 3,75 per cento per il calcolo degli acconti.

Ovviamente, resta ferma la possibilità di calcolare l'acconto con il c.d. metodo storico (circ. confederale n. 14674 del 28 aprile 2014).

Si deve, inoltre, evidenziare come la sentenza della Corte di Cassazione Sez. Trib. n. 21122/2010 abbia affrontato la problematica della compatibilità tra la figura del coltivatore diretto e il versamento dell'IRAP, in relazione al presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.

Sul punto si rinvia alla circolare confederale n. 13661 del 15 novembre 2010 in ordine ai casi, peraltro, marginali di possibile esenzione dal tributo.

DEDUZIONI

Come noto, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP, l'art. 11, D. Lgs. n. 446/97 riconosce:

- Alcune deduzioni collegate al personale dipendente;
- Un'ulteriore deduzione differenziata a seconda dell'ammontare della base imponibile che, comunque, non deve superare € 180.999,91.

In particolare:

- ***Deduzione contributi per assicurazione contro gli infortuni sul lavoro***;

- ***Deduzione contributi previdenziali ed assistenziali****;*

- ***Deduzione forfettaria di € 4.600,00*** per ciascun dipendente a tempo indeterminato (cuneo fiscale);

- ***Deduzione forfettaria € 9.200,00*** per le regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, fruibile nel rispetto dei limiti derivanti dalla regola del "*de minimis*".

- ***Incremento delle deduzioni:*** **per effetto dell'art. 2, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, gli importi suddetti, € 4.600 ovvero € 9.200, sono stati incrementati rispettivamente a € 10.600 ovvero a € 15.200 per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;**

- ***Deduzioni ammesse per lavoro dipendente:*** invariate le deduzioni per i costi sostenuti per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo;

- ***Deduzione forfettaria per dipendente:*** € 1.850,00 la deduzione per ogni dipendente (fino ad un massimo di cinque), ragguagliata ad anno e alla percentuale di part-time, spettante a soggetti con componenti positivi inferiori ad € 400.000,00.

Deduzioni forfettarie in relazione alla base imponibile:

BASE IMPONIBILE		Deduzioni
FINO A 180.759,91		7.350,00
OLTRE 180.759,91	E FINO A 180.839,91	5.500,00
OLTRE 180.839,91	E FINO A 180.919,91	3.700,00
OLTRE 180.919,91	E FINO A 180.999,91	1.850,00

Le citate deduzioni spettano a tutti i soggetti passivi IRAP, ossia alle società di capitali, società di persone e ditte individuali, ai lavoratori autonomi, associazioni professionali, nonché agli enti non commerciali (es. UPA) ed ai produttori agricoli.

MODELLO

Il modello si compone del quadro IQ (persone fisiche); IP (società di persone), IC (società di capitali), IE (enti non commerciali), IK (amministrazioni ed enti pubblici); IR contenente le quattro sezioni destinate alla ripartizione della base imponibile e ai dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri specifici destinati alle categorie di contribuenti; IS nel quale vanno riportate, tra le altre, tutte le deduzioni previste dall'art. 11 del D. Lgs 446/97 (Decreto IRAP). E' proprio nel quadro IS, al rigo IS 33, che deve essere, poi, indicata l'opzione da parte dei produttori agricoli che intendono optare per la determinazione della base imponibile IRAP nei modi ordinari.

Si ricorda, infatti, che in base all'art. 9, comma 2, del D. Lgs n. 446/97, gli imprenditori agricoli possono optare per la determinazione del valore della produzione netta, secondo i criteri ordinari, in base a quanto previsto per i soggetti esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

Sul punto, si ricorda che la Finanziaria per il 2009 (Legge n. 207/2008) nel modificare la determinazione della base imponibile IRAP, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche (società di capitali) ha "dimenticato" di coordinare le modifiche introdotte con le disposizioni proprie del settore agricolo. Infatti, la legge ha previsto, per le persone fisiche e le società di persone, che la determinazione della base imponibile avvenga con le regole dell'art. 5-bis del decreto IRAP, ossia in base alle differenze tra l'ammontare dei ricavi e l'ammontare dei costi, determinato con le variazioni previste dalle disposizioni fiscali. Tuttavia, per tali soggetti che si avvalgono della contabilità ordinaria è riconosciuta la facoltà di optare, nella dichiarazione IRAP dell'anno successivo a quello in cui si è effettuata la scelta, per la determinazione della base imponibile secondo le regole di cui all'art. 5, ossia secondo le disposizioni previste per le società di capitali e gli enti ad esse equiparate (in base alla differenza tra valori e costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del c.c. con esclusione delle variazioni fiscali).

Ne derivava, pertanto, che i produttori agricoli, persone fisiche o società semplici che intendevano optare per la determinazione della base imponibile nei modi ordinari avrebbero dovuto farlo secondo le regole stabilite per le società di capitali, in quanto l'art. 9 suddetto richiama esplicitamente il solo art. 5 del decreto IRAP (società di capitali) e non anche l'art. 5-bis (persone fisiche e società di persone), con le conseguenti difficoltà operative derivanti dal fatto che gli imprenditori agricoli non sono tenuti alla redazione di bilancio.

A risolvere tale incongruenza, è intervenuta l'Agenzia delle entrate che con Ris. n. 3/E del 09/01/2012, sulla base di un'interpretazione logico-sistematica della normativa, ha chiarito che il rinvio operato dall'art. 9 all' 5 del decreto IRAP deve essere esteso anche all'art. 5-bis. Tale estensione, tuttavia, si riflette sulla facoltà di opzione da parte degli agricoltori per la determinazione della base imponibile IRAP delle imprese commerciali, ma non produce alcun effetto per la detrazione dell'IRAP, riferita alle spese del personale dipendente di cui all'art. 2 del D.L. n. 201/2011 (manovra Monti) che opera nell'ambito del reddito d'impresa

e che non trova applicazione per i titolari di reddito agrario (V. circolare confederale n. 13882 del 12.12.2011).

SOGGETTI OBBLIGATI - ESONERATI

Le istruzioni ministeriali precisano che non sono soggetti all'IRAP i produttori agricoli che nel 2013 risultavano esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 34, comma 6, del decreto IVA (volume d'affari non superiore a 7.000 euro).

Si ricorda che il superamento del limite di un terzo per le operazioni "diverse" nel corso del 2013 determina l'assoggettamento all'IRAP; se le operazioni "diverse" riguardano la cessione di beni ammortizzabili, esclusi dal volume di affari ai sensi dell'art. 20 del decreto IVA, occorre verificare se sussistono i requisiti dell'esonero IVA (e, di conseguenza, dell'IRAP) sulla base del volume di affari al netto delle cessioni di beni ammortizzabili (V. circolare Agenzia delle Entrate n. 328/97).

AGRITURISMO

Nei confronti dei soggetti che esercitano congiuntamente l'attività agricola e quella agrituristica (in regime forfettario) è possibile compilare un unico quadro IQ riportando nella sezione IV il totale dei dati contabili relativi alle due attività.

E' invece obbligatoria la compilazione di due separati quadri IQ qualora le basi imponibili siano positive e negative, in quanto non è possibile la compensazione tra basi imponibili positive e negative per attività produttive di redditi di natura diversa. In tal caso è infatti necessario compilare due distinti quadri e riportare nel rigo IQ57, il dato presente nel primo modulo e nel rigo IQ58 il dato presente nel II modulo.

Nel caso di compilazione di un unico quadro IQ, la ripartizione da effettuare nei righi IQ 65 - colonna 1 (IRAP 1,9%) e IQ 65 – colonna 2 (IRAP 3,9%) va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle contabilità separate tenute ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 633/72 per l'attività agricola e quella agrituristica.

ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE

Con circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 15 novembre 2004 è stato precisato che la disposizione di cui all'art. 17, comma 2, del decreto IRAP n. 446/97, concernente la determinazione dell'imposta nei confronti dei soggetti che si avvalgono del regime forfetario, trova applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 56-bis del TUIR, in relazione all'esercizio delle attività agricole connesse (produzione di beni diversi da quelli indicati nel D.M.17/06/2011, e prestazioni di servizi con impiego di mezzi aziendali). In tali casi la base imponibile IRAP va determinata aumentando il reddito d'impresa, determinato forfetariamente, dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro non deducibili ai fini IRAP, e degli interessi passivi. Pertanto, i soggetti che si avvalgono dell'art. 56-bis del TUIR, devono compilare la sez. III del quadro IQ.

Tra i soggetti tenuti alla compilazione della sez. III rientrano anche i produttori agricoli che esercitano attività di funghicoltura e produzioni in serra (coltivazioni su più piani produttivi), per i quali il reddito eccedente i limiti dell'articolo 32 va determinato ai sensi del primo comma dell'art. 56-bis, e, cioè, con un criterio che può considerarsi sostanzialmente di natura forfettaria.

In tali ipotesi la determinazione dell'IRAP comporta la compilazione della sezione IV per la parte concernente l'attività produttiva di reddito agrario e della sez. III per la parte di attività produttiva di reddito d'impresa ai sensi dell'art. 56-bis. Tuttavia, tenuto conto che ai fini della compilazione della sez. IV è necessario fare riferimento ai dati desumibili dalla contabilità IVA dell'intera attività di produzione, è indispensabile decurtare i dati IVA della sez. IV degli elementi risultanti dalla sez. III.

Pertanto, si ritiene che la decurtazione possa essere determinata in misura proporzionale rispetto alla superficie.

Esempio:

- reddito agrario rivalutato	4.000,00
- superficie totale adibita alla produzione	1.000,00
- superficie su cui la produzione insiste.	400,00
- superficie eccedente 1000 - (400x2)	200,00
- la superficie eccedente è pari a 1/5 della superficie totale	
- volume d'affari IVA	30.000,00
- ammontare degli acquisti	20.000,00
- volume d'affari ridotto a 4/5	24.000,00
- ammontare degli acquisti	16.000,00

Pertanto, nel rigo IQ 41 della sez. III va indicato l'importo di € 2.000,00, quale reddito forfetario eccedente pari a 4000/400 = € 10 al mq, da cui € 10x200 mq = € 2.000,00.

Nella sez. IV al rigo IQ 46 andrà indicato l'importo di € 24.000,00 pari ai 4/5 del volume d'affari IVA della superficie totale, al rigo IQ 47 andrà indicato l'importo di € 16.000,00 pari ai 4/5 dell'ammontare degli acquisti relativi alla superficie totale.

AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI (RIGO IQ46) SEZ. IV

In questo rigo vanno indicati i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni delle quote latte. Vanno, altresì, indicati in questo rigo i corrispettivi derivanti dalla cessione di aree edificabili utilizzate nell'ambito dell'attività agricola (vedi risoluzione ministeriale n. 445 del 18 novembre 2008 e circolare confederale n. 13233 del 20 novembre 2008).

AMMONTARE DEGLI ACQUISTI (RIGO IQ47) SEZ. IV

Indicare in questo rigo l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA.

Si ricorda che non sono deducibili le componenti negative “non IVA” (es. affitti da privati, compensi a soccidari). Va da sé che tali componenti sono, invece, deducibili dalle S.p.A., S.r.l., S.n.c. e S.a.s. che svolgono attività agricola in funzione della diversa determinazione della base imponibile.

Si precisa che per tali società, la determinazione della base imponibile resta quella fissata dagli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. n. 446/97 (Decreto IRAP), anche se le suddette società abbiano optato per la determinazione del reddito in base alle regole catastali (art. 1, comma 1093 della L. n. 296/06), in quanto il reddito da esse prodotto si considera, comunque, reddito d’impresa (art. 3 del D.M. n. 213 del 27/09/07).

Si precisa che l’estensione dei terreni in metri quadri è richiesta ai fini della ripartizione della base imponibile qualora l’attività agricola (di allevamento o agrituristica) sia esercitata su terreni ubicati in più regioni.

QUADRO IS

Nel presente quadro vanno indicate le deduzioni, l’eventuale rideterminazione dell’acconto, le opzioni, ecc.

DEDUZIONI SPECIFICHE (RIGO IS)

Nel rigo IS 8 a vanno riportate le deduzioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. 446/97, in particolare:

- i contributi versati per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, di cui al rigo IS1**;**

- la deduzione forfettaria, di cui al **rigo** IS2**,** per un importo pari a € 4.600,00 per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta 2013, **incrementata a € 10.600 per il lavoratore di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni**, ovvero pari a € 9.200,00 se residente nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia **incrementata a € 15.200 per i lavoratori di sesso femminile e di età inferiore a 35 anni;**

- l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’anno di imposta 2013, di cui al rigo IS3**.** Per quanto attiene alla deduzione di tali contributi, chiarisce la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 61 del 19/11/2007 al par. 1.2.2, che la stessa spetta sia per i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge, sia per i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ed a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative di assistenza o previdenza. Si precisa che le deduzioni di cui al rigo IS2 e IS3, per gli enti non commerciali (Unioni, Federazioni) spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’eventuale attività commerciale, in quanto per detti soggetti che svolgono solo l’attività istituzionale e che determinano il valore della produzione con il

metodo retributivo le retribuzioni ed i redditi sono già al netto dei contributi assistenziali e previdenziali. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle istruzioni ministeriali;

- le spese relative agli apprendisti, ai disabili, ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro e di quelli addetti alla ricerca e sviluppo di cui al rigo IS4**.** Ai fini della individuazione delle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 10 del 16 marzo 2005, n. 13 del 5 aprile 2005, nonché alla risoluzione n. 57/E del 4/05/06, n. 82 del 16 giugno 2006, n. 138 del 13 dicembre 2006.

Le istruzioni ministeriali chiariscono inoltre che, per effetto del comma 4-septies dell'art. 11 del decreto IRAP, per i dipendenti per i quali si fruisce delle deduzioni di cui ai righi IS2 e IS3 non si può beneficiare delle deduzioni di cui ai righi IS4 (spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro e addetti alla ricerca e sviluppo), IS5 (deduzione di 1.850 € fino a 5 dipendenti), in quanto le stesse devono considerarsi alternative.

Attenzione: Si ritiene che, in ordine al criterio da adottare per la deducibilità dei contributi previdenziali, in analogia a quanto previsto per la deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, vada applicato il criterio di cassa (v. circ. Min. Finanze n. 141/E del 04/06/98).

Si ricorda che, con risoluzione n. 132 del 2008, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le deduzioni di cui al Rigo IS2 e IS3 trovano applicazione solo per i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

ULTERIORE DEDUZIONE

A valere dal periodo d'imposta 2000 è stata prevista una ulteriore deduzione dalla base imponibile per tutti i soggetti passivi, compresi gli imprenditori agricoli. L'ulteriore deduzione non va riportata nel quadro IS del Mod. IRAP, ma va evidenziata esclusivamente nella sezione VI dei singoli quadri di riferimento destinata alla determinazione del "valore della produzione netta".

Produttore agricolo	
Quadro IQ	**Rigo IQ 64**
Quadro IP	**Rigo IP 71**
Quadro IC	**Rigo IC 73**
Quadro IE	**Rigo IE 57**

Di seguito si riporta lo schema delle deduzioni:

Base Imponibile		**Deduzioni**

Fino a 180.759,91		**7.350,00**
Oltre 180.759,91	**E fino a 180.839,91**	**5.500,00**
Oltre 180.839,91	**E fino a 180.919,91**	**3.700,00**
Oltre 180.919,91	**E fino a 180.999,91**	**1.850,00**

Si precisa che in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore all'anno, o in caso di inizio o cessazione dell'attività in corso d'anno, l'ammontare delle deduzioni e della base imponibile vanno ragguagliati all'anno solare.

Nel caso di esercizio di più attività per le quali si applica sia l'aliquota ordinaria (3,90%) che quella ridotta (1,9%), come ad esempio nel caso dell'esercizio congiunto di attività agricola e di attività agrituristica, ovvero dell'esercizio dell'attività agricola e dell'attività commerciale non occasionale, la predetta deduzione va ripartita in proporzione ai valori delle produzioni nette risultanti dalle rispettive contabilità.

Nell'ipotesi, invece, di esercizio di attività agricola e di attività commerciale in via occasionale, la ripartizione va effettuata in rapporto ai corrispettivi riferibili all'attività agricola rispetto all'ammontare complessivo dei corrispettivi.

Esempio:

- Valore della produzione derivante dall'attività agricola € 70.000,00

- Valore della produzione derivante dall'attività agrituristica € 30.000,00

- Deduzioni spettanti € 7.350,00

Nel rigo IQ65 va indicato il valore della produzione totale al netto della deduzione:

€ 100.000,00 – € 7.350,00 = € 92.650,00

al rigo IQ65 colonna 1 va indicato il 70% di € 92.650,00 (€ 64.855,00)

al rigo IQ65 colonna 2 va indicato il 30% di € 92.650,00 (€ 27.795,00)

ULTERIORI DEDUZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (IS5)

Si ricorda che dal 2003 è prevista una specifica deduzione per lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. e) della Legge 289/2002, che ha aggiunto il comma 4-bis1, all'art.11 del D. Lgs. n.446/97.

Tale norma stabilisce che i soggetti di cui all'art. 3, lett. da a) ad e), e, quindi, anche gli imprenditori agricoli di cui alla lett. d) dello stesso comma 1**,** usufruiscono di una deduzione dalla base imponibile pari a € 1.850,00 per ogni lavoratore dipendente (fino ad un massimo di 5), a condizione che i componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superi € 400.000,00.

Si ritiene, che per le imprese agricole il riferimento ai componenti positivi, vada fatto all'ammontare dei corrispettivi di cui al rigo IQ 46.

Attenzione: nel computo del numero dei lavoratori dipendenti non si tiene conto degli apprendisti, disabili, e personale assunto con contratto di formazione lavoro.
Valgono anche per tali deduzioni le indicazioni sopra riportate circa la ripartizione della deduzione in proporzione ai valori della produzione netta derivante dall'attività agricola e da quella commerciale.

QUADRO IS – SEZIONE VIII

Questo Quadro deve essere compilato dagli imprenditori agricoli esercenti attività agricola nei limiti dell'art. 32 del TUIR, nonché dalle imprese d'allevamento che determinano il reddito eccedente i limiti dell'art. 32, in base alle regole dell'art. 56, c. 5 del TUIR, e dagli agriturismi che si avvalgono ai fini delle imposte sui redditi del regime forfettario di cui all'art. 5 della Legge 413/91, qualora intendano optare per la determinazione della base imponibile IRAP nei modi ordinari, così come disciplinato dall'art. 9 del decreto IRAP (v. sopra).

Si ricorda che l'opzione è vincolante per un triennio.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA E ACCONTI

Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRAP, devono essere eseguiti:

– entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa, da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir;

– entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, da parte degli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente.

Rigo IR21: va indicato l'importo dell'IRAP dovuta, derivante dalla somma degli importi di colonna 10 dei righi da IR1 a IR8;

ACCONTO PER IL 2014

Salva la possibilità di applicazione dele nuove aliquote d'imposta stabilite dall'art. 2 del D.L. 24/04/2014 n. 66 (v. sopra) per l calcolo dell'acconto previsionale 2014 (1,8 per cento per le attività agricole e 3,75 per le altre), si ricorda che ai sensi dell'articolo 30, comma 3, il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Pertanto, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è dovuto:

- per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, nella misura pari al 100 per cento (art.11, c. 18, D.L. n. 76/2013) dell'importo indicato nel rigo IR21 , sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65;

• per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi del comma 1 dell'articolo 10-bis), nella misura pari al 101,5 per cento (art. 1, c.1 D.M. 30 novembre 2013) dell'importo indicato nel rigo IR21 sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.

In base all'articolo 17, comma 3, del D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001, l'acconto va versato in due rate:

– la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione.
Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo non è superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può, comunque, essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 %;

– la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro il 1° dicembre 2014 (in quanto il 30 novembre è domenica) ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo di imposta.

CODICI TRIBUTO

3800 IRAP - saldo
3812 IRAP - acconto I rata
3813 IRAP - acconto II rata o acconto in un'unica soluzione

Non sono obbligati al versamento dell'acconto IRAP i produttori agricoli che nell'anno 2013 erano esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 34, comma 6, del DPR 633/72, e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l'esonero.

I soggetti esonerati, che nel 2013 hanno superato il limite di un terzo di operazioni "*diverse*", sono invece obbligati al versamento dell'acconto 2014.

RATEAZIONE

Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è possibile rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto.
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1ª	16 giugno	0,00	16 luglio	0,00
2ª	16 luglio	0,33	20 agosto	0,33
3ª	20 agosto	0,66	16 settembre	0,66
4ª	16 settembre	0,99	16 ottobre	0,99
5ª	16 ottobre	1,32	17 novembre	1,32
6ª	17 novembre	1,65		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento (*)	Interessi %
1ª	16 giugno	0,00	16 luglio	0,00
2ª	30 giugno	0,16	31 luglio	0,16
3ª	31 luglio	0,49	1 settembre	0,49
4ª	1 settembre	0,82	30 settembre	0,82
5ª	30 settembre	1,15	31 ottobre	1,15
6ª	31 ottobre	1,48	1 dicembre	1,48
7ª	1 dicembre	1,81		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.